






MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Statuto Dell'Organismo di Vigilanza

	Ente	Firma	
Redazione	ENTE QUALITY	Mikis Bellasi	
Verifica	PRESIDENTE DELL'OdV	Armando Boffi	
Approvazione	AMMINISTRATORE DELEGATO	Domenico Ciaglia	



INDICE

1. <u>DEFINIZIONI</u>	3
2. <u>NOMINA</u>	3
3. <u>REQUISITI</u>	3
4. <u>DURATA E CESSAZIONE DELL'INCARICO</u>	4
5. <u>DOVERI DELL'ODV</u>	4
6. <u>POTERI</u>	5
7. <u>RESPONSABILITÀ</u>	7
8. <u>RISORSE FINANZIARIE E DOTAZIONE</u>	5
9. <u>VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI</u>	6
10. <u>INFORMAZIONI AI VERTICI SOCIETARI</u>	6
11. <u>REGOLAMENTO</u>	6
12. <u>MODIFICHE DELLO STATUTO</u>	6



1. DEFINIZIONI

AREXONS: i termini "AREXONS" e "Società", d'ora innanzi usati indifferentemente, si riferiscono alla società AREXONS S.p.A. con socio unico.

Decreto: il termine "Decreto" si riferisce al Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001 come successivamente modificato e integrato, concernente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge n. 300 del 29 settembre 2000.

Modello: il termine "Modello" identifica il modello di organizzazione, di gestione e di controllo adottato dalla Società a norma degli artt. 6 e 7 del Decreto.

CdA: il termine "CdA" si riferisce al Consiglio di Amministrazione di AREXONS.

OdV: il termine "OdV" identifica l'Organismo di Vigilanza istituito da AREXONS ai sensi del D.Lgs. 231/2001, a cui è demandato il compito di supervisionare l'attuazione del Modello e assicurare che sia costantemente aggiornato e rispettato dai Destinatari.

CCNL: il termine "CCNL" identifica i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili.

Reati: il termine "Reati" identifica i reati-presupposto rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001.

AD: il termine "AD" identifica l'Amministratore Delegato di AREXONS.

2. NOMINA

La società AREXONS si dota, in ottemperanza alle previsioni del D. Lgs. 231/01 e del D. Lgs. 81/08, di un organo con funzioni di vigilanza e controllo, l'OdV, in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società.

L'OdV deve essere composto da almeno due membri, dei quali uno con funzioni di Presidente. Nella scelta della composizione dell'OdV, il CdA valuta quanti componenti nominare, scegliendoli anche all'interno della propria organizzazione, al fine di garantire all'OdV nella sua collegialità una più approfondita conoscenza dei profili organizzativi e gestionali della Società. L'OdV è nominato dal CdA che ne designa altresì il Presidente. Questi ha il compito di provvedere alla fissazione dell'ordine del giorno e alle convocazioni dell'organo.

La nomina dell'OdV, deve essere accettata da ciascun membro. L'avvenuto conferimento dell'incarico di membro dell'OdV dovrà essere formalmente comunicato dal CdA internamente alla Società mediante un comunicato interno che illustri poteri, compiti, responsabilità e finalità dell'OdV.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'OdV è tenuto a operare in piena autonomia ed indipendenza. Il documento "Statuto dell'Organismo di Vigilanza" è parte integrante del Modello.

3. REQUISITI

Fermi restando i requisiti di autonomia e indipendenza, continuità e professionalità, i membri dell'OdV devono essere dotati delle seguenti competenze:

- a. conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui la Società opera;
- b. conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;



- c. capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;
- d. conoscenza di principi e tecniche proprie di auditing.

Non possono essere nominati membri dell'OdV coloro i quali hanno vincoli di parentela, entro il 3° grado o di affinità entro il 4° grado, con membri del CdA, del collegio sindacale, o sono legati alla Società da interessi economici (p. es. partecipazioni azionarie), fatti salvi eventuali remunerazioni come dipendenti, consulenti della Società, o in altre condizioni personali che possano pregiudicarne l'indipendenza di giudizio.

Allo stesso modo, non possono essere nominati componenti dell'OdV coloro i quali abbiano riportato una condanna, anche in primo grado, anche ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per uno dei Reati per i quali trova applicazione il Decreto ovvero una condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese.

4. DURATA E CESSAZIONE DELL'INCARICO

I componenti dell'OdV restano in carica per almeno un esercizio, eventualmente rinnovabile, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

I membri dell'OdV possono essere revocati dal CdA, sentito il collegio sindacale, per grave violazione dei propri doveri di vigilanza.

Costituiscono, inoltre, cause di decadenza dall'incarico di membri dell'OdV:

- a. la perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità indicati all'art. 3 del presente documento;
- b. l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero un'infermità che renda il componente dell'OdV inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza per un periodo superiore a sei mesi;
- c. una sentenza di condanna della Società, ai sensi del Decreto, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- d. il sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità che non sia eliminata, ove possibile, nel termine di 30 giorni.

I membri dell'OdV possono recedere dall'incarico mediante comunicazione scritta con preavviso di almeno 3 mesi, rivolto ai presidenti dell'OdV, del CdA, del collegio sindacale.

Il presidente, ovvero nell'impossibilità o conflitto di questi, gli altri membri dell'OdV sono tenuti ad informare il CdA e il collegio sindacale del verificarsi di una causa di decadenza. Il CdA provvede tempestivamente alla sostituzione del membro o dei membri cessati.

Laddove i membri dell'OdV siano legati alla Società da rapporti di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato (inclusi i sindaci), la risoluzione di tale rapporto - indipendentemente dalle ragioni per cui essa avvenga - comporterà altresì la cessazione della carica di membro dell'OdV, fatte salve eventuali diverse deliberazioni del CdA.

5. DOVERI DELL'ODV

I componenti dell'OdV devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e trattare con riservatezza le informazioni di cui vengono in possesso in relazione all'incarico.

L'OdV è chiamato a svolgere le seguenti attività:

- a. verificare l'efficacia del Modello, monitorando la funzionalità del sistema preventivo adottato, anche in relazione al rispetto delle procedure adottate;
- b. verificare il costante aggiornamento del Modello, suggerendo al CdA ove necessario le modifiche o integrazioni del Modello in presenza di: i) rilevanti violazioni delle prescrizioni



- del Modello; ii) rilevanti modificazioni dell'assetto organizzativo della Società; iii) modifiche normative;
- c. verificare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
 - d. rilevare le violazioni del Modello a seguito delle segnalazioni pervenute o delle attività di verifica effettuate;
 - e. compiere le segnalazioni previste dal sistema sanzionatorio;
 - f. promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei contenuti del Decreto, del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello;
 - g. riferire periodicamente all'AD, al CdA ed al collegio sindacale, circa lo stato di attuazione e di operatività del Modello;
 - h. valutare periodicamente l'adeguatezza del sistema disciplinare previsto.

6. POTERI

L'OdV svolge i compiti demandatigli in modo continuativo ed in piena autonomia, con ciò assicurando una vigilanza continua sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché la tempestiva assunzione delle iniziative per l'aggiornamento e per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari per le infrazioni rilevate.

I membri dell'OdV, allo scopo di adempiere ai propri doveri, hanno facoltà di accedere liberamente ad ogni informazione, documentazione e/o dato, ritenuto necessario presso qualsiasi ufficio della Società, senza necessità di alcun consenso preventivo.

L'OdV può inoltre segnalare agli organi societari preposti violazioni di legge o del Modello per le quali richiedere l'avvio di un procedimento disciplinare.

L'OdV può delegare a ciascuno dei suoi membri dati, controlli o iniziative; l'OdV ha inoltre facoltà di ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo, pur restando responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo affidati e fermo l'obbligo, anche per costoro, dei medesimi obblighi di diligenza e riservatezza.

7. RESPONSABILITÀ

Ferma restando la disciplina civilistica in tema di mandato, nonché i doveri di diligenza e obbedienza dei prestatori di lavoro subordinato, i membri dell'OdV rispondono del proprio operato ai sensi del sistema disciplinare. Essi, inoltre, sono solidalmente responsabili nei confronti della Società dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico.

La responsabilità per gli atti e per le omissioni dei componenti dell'OdV non si estende a quello di essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto iscrivere a verbale il proprio dissenso ed abbia provveduto a darne tempestiva comunicazione al CdA della Società.

8. RISORSE FINANZIARIE E DOTAZIONE

Al fine di garantirne l'indipendenza, l'OdV è dotato di un fondo adeguato, stanziato a budget annuale, su indicazione motivata dell'OdV. Il fondo dovrà essere impiegato per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni.

In ogni caso, l'OdV può avvalersi dei servizi amministrativi aziendali e dei servizi di consulenza prestati da terzi alla Società, concordandone preventivamente l'impiego con l'AD ovvero con i soggetti in posizione apicale responsabili per i servizi in questione.



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

AREXONS 231 MODEL - Statuto dell'OdV

9. VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

Le determinazioni dell'OdV sono assunte in adunanza collegiale, la quale può tenersi anche con mezzi di telecomunicazione.

Per la validità delle deliberazioni dell'OdV è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Ciascun componente dell'OdV ha diritto ad un voto.

Fermo restando che di ogni deliberazione dovrà essere redatto apposito verbale - da conservare a cura dell'OdV in apposito libro - con l'indicazione dei presenti, delle materie all'ordine del giorno e delle delibere adottate, ciascun componente dell'OdV presente alla riunione ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del suo eventuale dissenso. L'OdV si riunisce collegialmente almeno ogni 3 mesi e, comunque, qualora lo richieda il Presidente ovvero almeno due suoi membri e, in ogni caso, ogni qual volta ciò si renda necessario e/o opportuno.

Il componente dell'OdV che, nello svolgimento di una determinata attività, si trovi in una situazione di conflitto d'interesse tale da determinare in concreto una divergenza tra l'interesse della Società e quello personale, deve darne comunicazione agli altri componenti, astenendosi dal partecipare alle riunioni e alle deliberazioni relative, pena l'invalidità della delibera adottata.

10. INFORMAZIONI AI VERTICI SOCIETARI

L'OdV informa su base continuativa l'AD dell'attività svolta, dei controlli effettuati e dei rilievi emersi all'esito di ogni riunione. Quando ne ravvisi l'opportunità, e comunque ogni sei mesi, con relazione periodica scritta, informa il CdA e il collegio sindacale circa gli esiti delle sue riunioni.

Ogni anno, l'OdV redige una relazione riepilogativa dell'attività svolta (con indicazione anche delle violazioni riscontrate, delle attività programmate alle quali non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e risorse, gli interventi correttivi ed il loro stato di realizzazione), i suggerimenti per l'adeguamento del Modello ed un piano delle attività previste per l'anno successivo. La relazione annuale è rivolta al CdA e deve essere presentata all'assemblea dei soci.

L'OdV avrà facoltà di non rispettare i termini e condizioni d'informativa sopra previsti unicamente laddove tale attività informativa sia potenzialmente idonea a pregiudicare eventuali accertamenti in essere presso la Società e a condizione che la relativa decisione da parte dell'OdV sia adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri in carica.

11. REGOLAMENTO

L'OdV all'unanimità si dota, ove lo ritenga opportuno, di un regolamento per lo svolgimento delle sue attività.

12. MODIFICHE DELLO STATUTO

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dal CdA sentito il parere del collegio sindacale.